



Seconda Università degli studi di Napoli

Caserta ... **3-AGO.2011**

N° di protocollo **27647**

Posizione

Risposta al FI n° **UPDR** del

Allegati

A tutto il personale docente e ricercatore
 Ai Presidi di Facoltà
 Ai Direttori di Dipartimento
Loro Sedi

Circolare rep.n. 264/2011

Oggetto: Legge 240/2010 (cd. Legge Gelmini) art. 6 comma 10.

Svolgimento di attività , anche retribuite, esterne da parte del personale docente e ricercatore in regime d'impegno a tempo pieno.

L'art. 6 della legge in oggetto nel ribadire l'assoluta incompatibilità dello status di professore e ricercatore con l'esercizio abituale del commercio e dell'industria – già prevista dall'art. 60 del D.P.R. n° 3/57, confermata dall'art. 53 comma 1 del D.L.vo 165/2001 e dall'art. 11 del D.P.R. n° 382/80 e - fatta salva ai sensi di leggi speciali la costituzione di società spin off o start up universitari, dispone che **i docenti ed i ricercatori a tempo pieno, ferma restando l'incompatibilità con l'esercizio di attività libero-professionale, possono svolgere liberamente, anche retribuite, determinate attività.**

In particolare il comma 10 prevede che:

(primo periodo).

"i professori e i ricercatori a tempo pieno fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali."

(secondo periodo).

"i professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza".

Alla luce di tale quadro normativo, di fatto la disciplina interna d'Ateneo, di cui al D.R. 821/2000 e s.m.i., è al momento superata dalla disciplina legislativa che pone due limiti invalicabili: l'adempimento dei compiti didattici e l'assenza di conflitto di interesse con l'Università.


Pertanto, nelle more dell'emanazione del nuovo Statuto di Ateneo e di apposito regolamento che recepisca le nuove disposizioni legislative, si segnalano di seguito le attività che il personale docente e ricercatore a tempo pieno può svolgere liberamente, cioè senza autorizzazione rettorale, e quelle che necessitano di autorizzazione rettorale.

In particolare oltre alle attività comprese nei compiti e doveri d'ufficio, alle quali il docente o ricercatore non si può sottrarre senza adeguata giustificazione, possono essere svolte liberamente le seguenti attività esterne -

ATTIVITÀ CHE POSSONO ESSERE SVOLTE LIBERAMENTE

Tipologia

- attività di valutazione e referaggio;
- lezioni e seminari di carattere occasionale;
- attività di collaborazione scientifica e di consulenza – presso enti pubblici o privati – purché per quanto sopra evidenziato non si configuri alcuna attività libero professionale;
- attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;



Seconda Università degli Studi di Napoli

-attività pubblicistiche ed editoriali.

Inoltre, sono consentite le attività espressamente elencate dal 6° comma dell'art. 53 del D.L.vo 165/2001 che di seguito si riportano:

- utilizzo economico da parte dell'autore o inventore di opere di ingegno e di invenzioni industriali;
- incarichi per lo svolgimento dei quali il docente o ricercatore è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo (così come previsto dagli artt. 13 e 14 del D.P.R. 382/80 ovvero da normative in materia di pubblico impiego applicabili al personale universitario, ad esempio art. 168 del D.P.R. n° 18/67 – collocamento a disposizione del M.A.E.);
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a docenti o ricercatori presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Procedura

Il docente/ricercatore comunicherà al Preside di Facoltà lo svolgimento dell'attività in discorso utilizzando l'allegato modello (all. 1).

In particolare nel citato modello dovrà essere indicato:

- l'oggetto preciso dell'attività da svolgere;
- l'impegno temporale prevedibilmente necessario per lo svolgimento della stessa;
- non utilizzo di beni o strumenti della S.U.N. ai fini dello svolgimento dell'attività;
- che lo svolgimento dell'attività non si configura quale attività libero-professionale e non confligherà con i fini istituzionali.

Il Preside di Facoltà, accertato il regolare e pieno svolgimento delle attività istituzionali da parte del docente/ricercatore interessato, trasmetterà al competente Ufficio Personale Docente e Ricercatore, ai soli fini statistici e di monitoraggio, la comunicazione in questione.

ATTIVITÀ CHE RICHIEDONO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE RETTORALE

Tipologia

Il docente/ricercatore a tempo pieno (e per quanto riguarda le funzioni didattiche e di ricerca anche i docenti e ricercatori a tempo definito) può svolgere, previa autorizzazione rettorale, le seguenti attività, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con questa Università ed a condizione, comunque, che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate da questo Ateneo:

- funzioni didattiche e di ricerca presso enti pubblici e privati;
- compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro.

Procedura

Il docente /ricercatore dovrà presentare al Rettore- Ufficio personale docente e ricercatore - con invio anche mediante fax al n. 0815667064 - apposita richiesta di autorizzazione (all. 2) con l'indicazione del:

- soggetto che intende conferire l'incarico;
- oggetto preciso dell'incarico;
- impegno temporale prevedibilmente necessario per lo svolgimento dell'incarico;
- ulteriori incarichi già autorizzati nel corso dell'anno accademico.

Al fine di snellire e accelerare il procedimento, prima dell'inoltro dell'istanza, l'interessato - in calce alla stessa - dovrà acquisire:

- la dichiarazione del Preside della Facoltà di appartenenza che l'attività extraistituzionale cui si riferisce la richiesta di autorizzazione non rappresenta detrimento delle attività didattiche affidate al dipendente;
- la dichiarazione del Direttore del Dipartimento di afferenza che l'attività extraistituzionale cui si riferisce la richiesta di autorizzazione non rappresenta detrimento delle attività scientifiche affidate al dipendente.

Si ricorda, infine, che, stante la natura preventiva dell'autorizzazione, le richieste in questione devono essere presentate, corredate delle citate dichiarazioni, almeno 15 gg. prima dell'inizio dell'attività extraistituzionale.

Stante la rilevanza dell'argomento, la presente nota circolare sarà inviata a mezzo posta elettronica sulla casella istituzionale del personale interessato.

F.TO IL RETTORE
(Prof. Francesco ROSSI)

Sede Legale: 81100 CASERTA - Viale Beneduce n. 10